

REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEIO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento, redatto in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Università Bocconi e dall'art. 50 del Regolamento Generale d'Ateneo (RGA), disciplina, nel quadro della normativa di riferimento e nei limiti in cui la stessa è applicabile alle Università non statali, composizione e funzioni del Presidio di Qualità di Ateneo.

Art. 2 – Funzioni

1.

In aderenza al modello vigente di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) predisposto dall'ANVUR, il Presidio di Qualità dell'Università Bocconi (d'ora in avanti: "Presidio di Qualità") è la struttura incaricata di organizzare il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo e di sovrintenderne l'applicazione nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni ricevuti dagli organi centrali di governo dell'Università.

2.

Al Presidio di Qualità sono assegnate le seguenti funzioni:

- dare attuazione alle politiche per la qualità approvate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico;
- promuovere e diffondere la cultura della qualità e del miglioramento continuo all'interno dell'Ateneo anche attraverso iniziative di formazione e divulgazione in materia di Assicurazione della Qualità;
- sviluppare le procedure per l'Assicurazione della Qualità e monitorare la loro corretta e uniforme applicazione in tutto l'Ateneo;
- fornire supporto a tutti gli attori coinvolti nella gestione dei processi di autovalutazione e Assicurazione della Qualità anche attraverso la predisposizione, la condivisione e l'aggiornamento di linee guida, istruzioni operative e ogni altro strumento comunque utile a facilitarne la comprensione e l'applicazione;
- fornire consulenza agli organi di governo accademici sulle tematiche dell'Assicurazione della Qualità e supporto per lo svolgimento del processo di riesame complessivo;
- gestire la raccolta e la diffusione interna dei dati per il monitoraggio degli indicatori di performance, qualitativi e quantitativi, relativi alla didattica, alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale;
- con riferimento specifico alle attività didattiche, verificare il continuo e corretto aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun Corso offerto dall'Ateneo; organizzare e monitorare le rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati; verificare le attività di monitoraggio annuale e di riesame ciclico dei Corsi di Studio; coordinare e monitorare l'azione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
- con riferimento specifico alle attività di ricerca e terza missione/impatto sociale, sovrintendere e monitorare il regolare svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità in coerenza con quanto dichiarato e programmato;
- assicurare i corretti flussi informativi e documentali da e verso gli organi di governo

- accademici, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, i Dipartimenti, le Scuole, i Corsi di Studio e, esternamente, nei confronti dell'ANVUR;
- monitorare la realizzazione dei provvedimenti intrapresi dall'Ateneo in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dai PEV, dalle CEV e dall'ANVUR, più in generale, in occasione delle attività di Accreditamento Iniziale e Periodico.

3.

Il Presidio di Qualità è tenuto a predisporre annualmente un rapporto riepilogativo delle attività svolte e dello stato di attuazione del sistema di Assicurazione della Qualità, che contiene anche il piano generale di azione per l'anno successivo. Tale rapporto è trasmesso agli organi di governo accademici e al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

In preparazione della visita di Accreditamento Periodico, il Presidio di Qualità è tenuto anche ad effettuare un'autovalutazione sul soddisfacimento dei requisiti di Sede rispetto al modello AVA vigente.

Art. 3 – Composizione e durata in carica dei componenti

1.

Il Presidio di Qualità dell'Università Bocconi opera nella composizione di seguito precisata:

- componente centrale di coordinamento:
almeno tre componenti individuati dal Rettore con proprio decreto, tra i quali è designato il Presidente.
- I Dean delle Scuole e i Prorettori delle aree di riferimento quali componenti delle sezioni:
 - formazione undergraduate;
 - formazione graduate;
 - formazione area giuridica;
 - formazione dottorale;
 - ricerca;
 - terza missione/impatto sociale.
- Un rappresentante degli studenti per i Corsi di Studio e un rappresentante degli studenti per i Dottorati di Ricerca (per i Corsi di Studio, eletto secondo le modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell'Università, per i Dottorati di Ricerca, la carica coincide con quella del rappresentante degli studenti per la Scuola di Dottorato).

2.

Il mandato dei componenti ha durata pari a quella del mandato rettorale, per quanto riguarda la componente centrale, i Dean e i Prorettori, e al mandato temporale definito dalle elezioni studentesche, per quanto riguarda i membri studenti

Art. 4 – Organizzazione e funzionamento

1.

Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'organo sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nel RGA.